



Atto Dirigenziale n. 3982 / 2025

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1405 / 2025

OGGETTO: DITTA ARGO METAL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA LORANDI N. 16 NEL COMUNE DI NUVOLERA (BS). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI MAZZANO (BS) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 1/3. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);

Documento firmato digitalmente



- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all’applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.);
- circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.1121 del 21 gennaio 2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e la prevenzione dei rischi”;
- il decreto legislativo del 03 settembre 2020, n. 116 recante: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- linee guida SNPA per l’applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06.02.2020) e s.m.i.;
- D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 11/4174, recante “Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali”;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- D.P.C.M. 27 agosto 2021, recante “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;
- Deliberazione giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408, recante “Approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S)”;

Documento firmato digitalmente



- decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Rilevato che la ditta ARGO METAL SRL – (codice fiscale 03546810981) - avente sede legale in via Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), ha presentato istanza sulla Piattaforma Procedimenti Regione Lombardia (ID. SAUR 357865), in data 23.07.2024, registrata al P.G. provinciale n. 137257 in data 24.07.2024, integrata e modificata con documentazione registrata ai P.G. prov. n. 188392 del 21.10.2024, P.G. n. 62450 del 02.04.2025, P.G. n. 83244 del 30.04.2025, P.G. n. 84506 del 06.05.2025, P.G. n. 87467 del 08.05.2025, P.G. n. 184732 del 29.09.2025, P.G. n. 194056 del 09.10.2025, P.G. n. 221952 del 17.11.2025, P.G. n. 229387 del 26.11.2025 e P.G. n. 230775 del 27.11.2025 e tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Mazzano (BS) via Giuseppe di Vittorio n. 1/3;

Dato atto che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue negli strati superficiali del sottosuolo);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

Rilevato che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 6 Mappale n. 389 comune censuario di Mazzano (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune, in atti), ha la seguente destinazione urbanistica: *"D1 – Zona Produttiva consolidata e di completamento e parte come parcheggi privati ad uso pubblico"*;
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 23 maggio 2022, n. 6408, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01231089956053 del 25.11.2025;
5. la nota di comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. n. 15219 del 27.01.2025 è stata pubblicata sul sito WEB della Provincia-Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale;

Considerato che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 2802 del 19.08.2024 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA nel rispetto delle condizioni ambientali proposte dal proponente, ritenendo che lo stesso fosse soggetto alla normativa IPPC in quanto ricadente nella fattispecie di cui al punto 5.3 b.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che la ditta ha trasmesso un'integrazione volontaria di modifica del progetto (P.G. 188392 del 21.10.2024) dichiarando di rinunciare alla riduzione volumetrica primaria tramite il trituratore HAMMEL

Documento firmato digitalmente



VB650D e allegando riguardo al trituratore PANIZZOLO FLEX 800 MOBILE la dichiarazione del produttore di potenzialità massima pari a 3 t/h in base al settaggio e al tipo di materiale processato, sulla base della quale la potenzialità giornaliera calcolata sulle 24 ore (74 t/g) rimane sotto la soglia IPPC delle 75 t/g;

Richiamato il contributo trasmesso dall'ATS di Brescia, con nota del 11.04.2024 registrata al P.G. prov. 73136, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Dato atto che il Comune di Mazzano:

- con nota del 09.05.2024 registrata al P.G. n. 87542 ha dichiarato che l'insediamento risulta esterno alla zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- con nota trasmessa in data 27.02.2025 e registrata al P.G. provinciale n. 37009 ha dichiarato che le acque di prima pioggia non possono essere recapitate nella fognatura bianca comunale.

Tenuto conto che nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è emersa l'impossibilità del collettamento alla fognatura bianca per le acque di prima pioggia del sito in oggetto, pertanto l'istruttoria è proseguita prevedendo lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo in conformità alla normativa vigente, fermo restando le altre condizioni ambientali previste nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Preso atto che:


- ARPA Dipartimento di Brescia ha trasmesso nota prot. 99326 del 27.06.2023, registrata al P.G. n. 124637 in pari data, di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, comunicando di non ritenere che il parere di ARPA sia dovuto nell'ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all'Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e smi.;
- ATS di Brescia ha trasmesso nota di chiarimenti in merito alla partecipazione nei procedimenti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, registrata al prot. 162642 del 29.08.2023 relativa ad altro procedimento, con la quale precisa di non ritenere che il parere di ATS sia dovuto nell'ambito dei suddetti procedimenti, e che non sia possibile estendere all'Agenzia il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e smi.;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale Prot. n. 122235 del 24.06.2025 e riunitasi in data 16.07.2025 (verbale in atti), durante la quale il Comune di Mazzano ha dichiarato che non è presente la fognatura bianca e di conseguenza si è comunicato di procedere con l'istruttoria per gli scarichi di competenza provinciale, si è preso atto dei pareri favorevoli acquisiti e che non sono pervenuti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, alle prescrizioni e condizioni emerse nel corso della conferenza;

Rilevato che:

- con nota del 27.11.2025 l'Ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "Emissioni" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 27.11.2025 l'Ufficio Acqua provinciale ha trasmesso il documento con le proprie

Documento firmato digitalmente



valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione “Scarichi Idrici” dell’allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) nonché dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sono riportati nell’allegato Sezione “Rifiuti” e nell’elaborato grafico che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l’indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato tecnico soprarichiamato;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotre/47)** l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- | | |
|---|-------------|
| • messa in riserva (R13) di 250 m ³ di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso pari a * | € 4.415,50 |
| • messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 30 m ³ di rifiuti decadenti dall’attività di trattamento | € 5.298,60 |
| • stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi in uscita e in attesa di dichiarazione di conformità EOW di 300 m ³ * | € 5.298,60 |
| • pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 25.000 t/a di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | € 42.390,77 |

Ammontare totale

€ 57.403,47

**) tariffa applicata al 10 % così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04*

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati:

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2025-2027, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20.03.2025;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025 -2027, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2025-2027, sezione

Documento firmato digitalmente



rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20.03.2025;

Ritenuto che le risultanze della Conferenza di Servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Mazzano (BS) Via Giuseppe di Vittorio 1/3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Scarichi idrici" e secondo quanto rappresentato nell'allegato elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ARGO METAL SRL (codice fiscale 03546810981) - avente sede legale in Via Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), alla realizzazione dell'impianto ubicato in comune di Mazzano (BS) in via Giuseppe di Vittorio n. 1/3 e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Scarichi Idrici" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
 - autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 4;
3. di dare atto che la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, compete al Comune di Mazzano;
4. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento del titolo edilizio per la realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, e di prescrivere pertanto che la ditta entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento presenti al competente ufficio del Comune di Mazzano la documentazione necessaria all'ottenimento del titolo edilizio, comprensiva della valutazione dell'invarianza idraulica;
5. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Mazzano, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
6. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto (fatto salvo il preventivo ottenimento del titolo edilizio), di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Mazzano ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
7. che la gestione dei rifiuti potrà essere avviata dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento unitamente al fine lavori di costruzione dell'impianto;
8. di prescrivere che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al presente provvedimento e

Documento firmato digitalmente



che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Comune di Mazzano congiuntamente a perizia giurata, asseverata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;

9. di richiamare il rispetto integrale delle condizioni ambientali indicate nel provvedimento di esclusione dalla procedura VIA (atto 2802/2024), per le quali la ditta dovrà comunicare l'ottemperanza secondo quanto già disposto nel provvedimento, ed in particolare:

– **piantumazione di un filare alberato verso la campagna;**

– **componente emissioni:**

- a) organizzazione dei trasporti: garantire la presenza di un adeguato intervallo di tempo (circa 1 ora) tra un generico viaggio in ingresso/uscita dal centro ed il successivo;
- b) presidio dei macchinari per la riduzione volumetria secondaria (mulino FLEX 800 MOBILE dotato di separatore magnetico) e selezione finale tramite linea di separazione a raggi X STEINERT XSS T mediante un sistema di aspirazione e abbattimento dotato di filtro a maniche e convogliate al camino (punto di emissione E1)

– **componente rumore:** le operazioni di carico scarico devono essere effettuate a portoni e finestre chiusi. L'eventuale apertura deve attuarsi per il tempo strettamente necessario per ingresso e uscita dei mezzi;

– **tutela suolo e sottosuolo e acque:**

- a) utilizzo del piazzale di pertinenza esterno esclusivamente per il transito dei mezzi (in ingresso ed in uscita);
- b) realizzazione di un cordolo al fine di escludere l'area di transito dei mezzi in ingresso/uscita, dotata pendenze per il deflusso delle acque meteoriche verso una griglia di raccolta e successivo scarico in fognatura, previo passaggio in pozzetto di campionamento (S1), dalle aree di proprietà non adibite a gestione rifiuti;


10. di prendere atto che nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è emersa l'impossibilità del collettamento alla fognatura bianca per le acque di prima pioggia del sito in oggetto e che pertanto l'istruttoria è proseguita prevedendo lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo in conformità alla normativa vigente, fermo restando le altre condizioni ambientali previste nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

11. di prescrivere che la ditta effettui il collaudo acustico entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse, ai fini della condivisione dei ricettori. Gli esiti dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune di Mazzano e ad ARPA;

12. di prescrivere che i risultati degli autocontrolli periodici, quando previsti dal piano di monitoraggio contenuto negli Allegati Tecnici al presente provvedimento e relativi:

- a) alle emissioni in atmosfera convogliate, compresi i risultati delle analisi di messa a regime;
- b) alle emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (relative all'Allegato tecnico n. 32);
- c) ai bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV ex art. 272 del d.lgs. 152/06;
- d) al Piano Gestione solventi ex art. 275 del d.lgs. 152/06;
- e) agli scarichi di acque industriali;
- f) agli scarichi di acque meteoriche,
- g) siano inseriti a cura del gestore nell'applicativo regionale denominato AUA POINT secondo le specifiche disposizioni della d.g.r. n. XI/5773 del 21.12.2021;

Documento firmato digitalmente



13. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato "Sezione Emissioni", siano inseriti all'interno dell'applicativo regionale AUA Point, dandone notizia dell'inserimento a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA - Dipartimento di Brescia, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:
- a) comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - b) comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - c) a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
14. di prescrivere che la ditta in ogni momento non deve superare la potenzialità massima di trattamento di macinazione pari a 75 t/g, prevista per l'attività IPPC 5.3.b.4. di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e deve trasmettere idonea comunicazione annuale all'autorità competente entro il 30 aprile di ogni anno (con riferimento all'annualità precedente) a dimostrazione del rispetto di quanto prescritto;
15. di dare atto che:
- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del d.m. 05/02/1998 e s.m.i., dei regolamenti (UE) 333/2011 e del regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013;
 - c) deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
 - d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.S.O.);
 - e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f) i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di

Documento firmato digitalmente



recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale; È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;

- g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti quando previsto dalla normativa vigente ed in particolare si ricorda quale utile riferimento, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibili sul portale www.snambiente.it;
- k) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- m) andranno attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 in caso di presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (depositi, autorimesse, centrali termiche, ecc.). Le eventuali istanze di valutazione progetto dovranno essere trasmesse al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, corredate dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i.;
- n) le sopracitate procedure andranno attivate anche per le attività esistenti allo stato, se ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, e non solo per le attività oggetto della variazione;
- o) sia garantita la libera circolazione e agevole manovra per i mezzi di soccorso; a titolo esemplificativo, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti minimi: a) larghezza: 3,50 m; b) altezza libera: 4 m; c) raggio di svolta: 13 m; d) pendenza: non superiore al 10%; e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m);
- p) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro";
- q) ai sensi della Circ. MATTM 4064 del 15.03.18, in materia di prevenzione dei rischi da incendio, derivanti dalla gestione dei rifiuti e delle materie prime prodotte (EoW), dovrà predisporre un documento emergenza interna, integrato con i riferimenti telefonici degli Enti preposti (VVFF, Polizia, Carabinieri, ATS ed ARPA) e reso disponibile a tutto il personale

Documento firmato digitalmente



operante sull'impianto;

- r) i sistemi d'illuminazione installati, interni ed esterni, dovranno rispettare i dettami relativi al risparmio energetico ed ai requisiti tecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 31/2015;
- s) qualora ne ricorrano in presupposti, andrà garantito il rispetto del D.M. 26.07.2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti". Si chiarisce che il D.M. citato si applica alle nuove attività; le attività esistenti ed in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi devono essere adeguate al D.M. nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali in campo antincendio;
- t) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
- u) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- v) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

16. di dare atto altresì che:


- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31.03.2011 e n. 715 del 25/07/2013;
- in mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- il rispetto dei criteri di cui ai suddetti Regolamenti comunitari, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione di conformità, redatta per le EOW di ferro, acciaio alluminio e rame e relative leghe all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore secondo i modelli previsti, e che pertanto, in assenza di diverse indicazioni normative, le aree di stoccaggio del materiale già lavorato ed analizzato sono da considerarsi aree di stoccaggio rifiuti (soggette anche a pagamento della polizza fideiussoria) fino all'emissione della suddetta dichiarazione di conformità;
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

17. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

19. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del

Documento firmato digitalmente



processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

20. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
21. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Emissioni";
22. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "Scarichi Idrici";
23. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
24. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotré/47)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, contestualmente alla **comunicazione di fine lavori**, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
25. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
26. che il presente atto venga comunicato alla ditta ARGO METAL SRL con sede legale in Via Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC argo.metal@azienda pec.it);
27. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Mazzano, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, al Comando dei Vigili del fuoco di Brescia e all'Ufficio Aria e Rumore e Ufficio Acqua del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio della Provincia agli altri soggetti eventualmente interessati;
28. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer;
29. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale consultabile al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

Documento firmato digitalmente



GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 27-11-2025

Documento firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 05-03-2028. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>





ALLEGATO TECNICO**Sezione Rifiuti**

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	ARGO METAL SRL	Cod. fiscale
		03546810981
SEDE LEGALE	Via Lorandi n. 16 – Nuvolera (BS)	
SEDE INSEDIAMENTO	Via Giuseppe di Vittorio n. 1/3 – Mazzano (BS)	FOGLIO N. 6
		MAPP. N. 389
SUPERFICI	totale insediamento	3.075 m ²
	superficie coperta (capannone + uffici + accessori)	1.680 m ²
	superficie scoperta permeabile	357 m ²
	superficie scoperta impermeabile	83 m ²
	superficie drenante	955 m ²
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	“D1 – Zona Produttiva consolidata e di completamento e parte come parcheggi privati ad uso pubblico”	P.G.T. VIGENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE	Armando Gobbi	
RESPONSABILE TECNICO	Armando Gobbi	



Descrizione delle operazioni dell'impianto.

- 1.1. L'impianto è ubicato su un'area identificata catastalmente al foglio n. 6 mappale 389 comune censuario di Mazzano (BS) e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: "D1 – Zona Produttiva consolidata e di completamento e parte come parcheggi privati ad uso pubblico", la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, tutte poste al coperto, interne al capannone chiuso su tutti i lati e pavimentate:
 - Area A: destinata al conferimento, dei rifiuti in ingresso, posti su area pavimentata con superficie pari a 105 m²;
 - Area B: destinata alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, effettuato in cumuli e/o cassoni, posti su area pavimentata, con superficie pari a 85 m²
 - Area C: area di stoccaggio EoW in attesa di certificazione e rifiuti in uscita, effettuato in cumuli e/o cassoni, posti su area pavimentata, con superficie pari a 106 m²;
 - Area D: destinata area stoccaggio dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, effettuato in cassoni, posti su area pavimentata, con superficie pari a 18 m²;
 - Area E: destinata alle operazioni di recupero (R4/R12) di rifiuti non pericolosi, su superficie pavimentata, con superficie pari a 965 m²;
 - Area X: stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa accettazione effettuato in cumuli o colli, su area pavimentata, con superficie pari a 6.50 m²;
 - Area R: destinata al conferimento del materiale radioattivo, su area pavimentata, con superficie pari a 15 m²;
- 1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'insediamento;
 - a) stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi decadenti alle operazioni di trattamento;
 - b) pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:
 - selezione, cernita manuale o con sollevatore a polipo e suddivisione per tipologie;
 - riduzione volumetria tramite mulino FLEX 800 MOBILE dotato di separatore magnetico;
 - selezione finale tramite linea di separazione a raggi X STEINERT XSS T;
- 1.4. dall'attività di recupero (R4) si ottengono:
 - EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31.03.2011;
 - EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25.07.2013;
 - rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;
- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 - messa in riserva (R13) di 250 m³ di rifiuti urbani e speciali in ingresso da avviare al trattamento presso l'impianto di rifiuti non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) di 300 m³ di EoW in attesa di certificazione e rifiuti in uscita;
 - operazioni di stoccaggio (R13/D15) di 30 m³ di rifiuti speciali e non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
 - il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) mediante selezione, cernita e macinatura è pari a 25.000 t/a;
- 1.6. elenco delle attrezzature utilizzate nell'impianto:
 - benna a polipo;
 - carrelli elevatori;
 - mulino dotato di separatore magnetico FLEX 800 MOBILE;
 - separatore a raggi X STEINERT XSS T;



- 1.7. Tabella: Elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE		
		R13	R12	R4
02 01 10	Rifiuti metallici	X	X	X
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe	X	X	X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	X	X	X ⁽¹⁻²⁾
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	X	X	X ⁽¹⁾
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe	X	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (es. parti di veicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e sili, di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre privi di amianto risultanti da operazioni di messa in sicurezza, spezzoni di cavo ricoperto, motori)	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, zinco	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
20 01 40	Metallo	X	X	X

Nota 1 - l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

Nota 2 - l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi;

- 1.8. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli e/o cassoni;
- 1.9. nella tavola unica acquisita con nota del 09.10.2025 al P.G. n. 194056 allegata e parte integrante dell'autorizzazione è rappresentato il lay-out dell'impianto (gestione rifiuti ingresso-uscita/ EoW in attesa di certificazione).

2. Prescrizioni

- 2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del regolamento (Ue) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale



operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:

- per gli imballaggi ed i rifiuti identificati dai codici EER 150104 deve essere verificata la corretta attribuzione del codice EER secondo le procedure previste dalle linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi recuperati ai sensi del Regolamento n. 333 del 31.03.2011 e n. 715 del 25.07.2013, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate, ad eccezione delle procedure per il controllo radiometrico, che vengono aggiornate alla normativa oggi vigente:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del D.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

~~Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti~~



~~nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.~~

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da⁽¹⁾” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L'evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui il gestore dell'impianto deve esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre in modo generalizzato ed aspecifico ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare, si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.*



In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. il gestore dell'impianto di recupero/smaltimento di rifiuti deve prevedere nel protocollo di accettazione dei rifiuti in impianto la procedura di acquisizione delle valutazioni effettuate dal produttore del rifiuto circa il rispetto dei valori limite di concentrazione massima delle sostanze elencate nell'allegato IV del Regolamento 2019/1021 pertinenti. Tali valutazioni possono contemplare l'esclusione per origine delle sostanze elencate o devono essere accompagnate da analisi nel caso in cui, sulla base della composizione del rifiuto e/o della sua provenienza, è ipotizzabile la presenza delle stesse. Le verifiche devono essere acquisite e valutate per ciascuna partita di rifiuto ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico costante e definito per cui devono ricorrere almeno ogni 6 mesi; ad ogni variazione di quest'ultimo, il gestore acquisisce nuove valutazioni aggiornate dal produttore. Il gestore deve essere in grado di documentare sempre all'atto del controllo le valutazioni acquisite e la completezza delle stesse;
- 2.3. i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.4. fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.lgs. 101/2020 s.m.i., l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità operative di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla norma tecnica UNI 10897;
- 2.5. la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;
- 2.6. fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.lgs. 101/2020 s.m.i., in particolare dall'art. 45 c.2, si prescrive che l'Azienda inoltri almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso



- dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 2.7. nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Si prescrive che tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
 - 2.8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
 - 2.9. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - 2.10. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
 - 2.11. la pavimentazione dovrà essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa e dovrà essere soggetta a verifica periodica della sua integrità;
 - 2.12. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle EoW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione e l'eventuale trasbordo può essere effettuata solo all'interno del capannone;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
 - 2.13. qualora la ditta intenda gestire EoW ritirate da terzi per la commercializzazione (non oggetto della presente autorizzazione) le stesse devono essere depositate in area dedicata e gestite nel rispetto dell'art. 5, del Regolamento UE n. 333/2011 e dell'art. 4, del Regolamento UE n. 715/2013;
 - 2.14. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.;
 - 2.15. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva e i rifiuti trattati in uscita in attesa di certificazione EoW devono rispettivamente essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico e alla certificazione entro sei mesi dalla loro produzione;
 - 2.16. i rifiuti prodotti dall'attività devono essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 1 lettera bb) del d.lgs 152/06;
 - 2.17. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento degli stessi. In particolare, i rifiuti identificati dai codici 120103, 120104, per i quali si richiede di poter effettuare le operazioni R4-R13, potrà essere effettuata l'attività di recupero R4 limitatamente ai rifiuti non polverulenti caratterizzati da pezzatura tale



da non renderli disperdibili; inoltre, al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I p.to 2.3 del Reg. Ue. n. 333/2011 e del Reg. Ue n. 715/2013 non potranno essere avviati a operazione di recupero R4 rifiuti costituiti da limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici;

- 2.18. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
- 2.19. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.7 del presente allegato tecnico.
- 2.20. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.21. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
- 2.22. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) 715/2013;
- 2.23. per ogni lotto di rifiuti trattati la ditta deve prevedere la redazione di una dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità previste dai suddetti Regolamenti comunitari;
- 2.24. il rispetto dei criteri di cui alle precedenti prescrizioni è attestato dal produttore tramite una dichiarazione di conformità, redatta per le EoW di ferro, acciaio alluminio e rame e relative leghe all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore secondo i modelli allegati ai suddetti Regolamenti comunitari;
- 2.25. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le dichiarazioni di conformità relative all'EoW prodotto, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.26. le norme tecniche di settore per la classificazione del materiale come EoW devono essere tenute presso l'installazione e messe a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.27. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo/ lotto in attesa di certificazione;
- 2.28. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.29. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.30. il Gestore deve, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, predisporre il Protocollo di gestione dell'installazione che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
 - a. tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
 - b. le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero;
 - c. le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti alla configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
 - d. il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
 - e. il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in



- uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art.190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- f. la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- 2.31. restano sottoposti al regime dei rifiuti, le materie prime secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di recupero:
- derivanti dalle operazioni di recupero, indicate nel presente atto, non rispondenti a quanto indicato ai punti precedenti;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di recupero o di produzione, entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.32. la ditta deve garantire l'effettuazione di idonea pesatura dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- 2.33. i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere oggetto di periodica manutenzione onde garantirne l'efficienza;
- 2.34. durante le fasi di stazionamento gli automezzi dovranno restare spenti ed il personale informato di tale procedura;
- 2.35. i carichi di rifiuti in ingresso e gli EoW in uscita, dovranno essere idoneamente protetti in modo da evitarne la dispersione durante il trasporto;
- 2.36. deve essere data piena applicazione alle opere di mitigazione previste (alberature confine aree agricole). Le quarte vegetative dovranno essere gestite sino al completo attecchimento ed opportunamente mantenute al bisogno;
- 2.37. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio.

3. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.




Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dal gestore.*
4. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dal gestore.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dal gestore.*
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dal gestore.*
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	ARGO METAL SRL
Sede legale	VIA E. LORANDI 16 – NUVOLERA (BS)
Sede stabilimento	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/3 – MAZZANO (BS)

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

<i>Autorizzazioni precedenti: -</i>
<i>Emissioni precedentemente autorizzate: -</i>
<i>Emissioni dismesse: -</i>
<i>Emissioni oggetto di modifica: -</i>
<i>Emissioni nuove: E1</i>
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: -</i>
<i>Emissioni non soggette ad autorizzazione: -</i>
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante, comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i>
- n.3 impianti termici (pompe di calore ad alimentazione elettrica), marca CLIVET della potenza di 20 Cv (14,8 KW);

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dal gestore.*

La ARGO METAL SRL intende svolgere nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi (costituiti da metalli non ferrosi), nello stabilimento sito nel comune di Mazzano (BS) in via Giuseppe Di Vittorio 1/3, consistente in:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- Recupero (R12/R4) di rifiuti non pericolosi.

Si evidenzia che tutte le attività verranno svolte all'interno di un capannone già esistente e che non sono previste opere che possano alterare lo stato dei luoghi.


L'impianto è dotato di:

- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione;
- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;

Verrà garantito quanto segue:

- prima della ricezione dei rifiuti in impianto, verrà verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione e verifica documentazione;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità";
- in ingresso all'impianto saranno accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti saranno condotte in modo da evitare emissioni;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti saranno effettuati in condizioni di sicurezza, evitando:
 - a) la dispersione di (eventuale) materiale pulverulento;
 - b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avverrà nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o pulverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze

Di seguito il digramma di flusso riassuntivo dell'attività svolte all'interno dell'impianto



Nell'area sarà svolta l'attività di trattamento (R12/R4) dei rottami metallici. Il ciclo lavorativo prevede le seguenti fasi:

- A) Cernita, selezione e carico trituratore (tramite caricatore con benna a polipo);
- B) Triturazione (tramite Mulino FLEX 800 MOBILE (frequenza rotore 750-800 RPM, dato dichiarato dal fornitore);
- C) Selezione finale (tramite linea di Separazione a raggi X).

Nell'area a presidio del mulino e della linea di separazione a raggi X, sarà installato un sistema di aspirazione. Eventuali emissioni di particolato prodotto verranno dunque convogliate al sistema di abbattimento delle polveri (con filtro a maniche) prima di essere espulse in atmosfera tramite idoneo camino (punto di emissione **E1**). L'impianto di trattamento previsto garantirà il rispetto dei limiti di legge.

CICLO TECNOLOGICO DI: Triturazione	A
Descrizione dalla materia prima fino ad arrivare ai prodotti ottenuti	

Il mulino, posto nell'area E, verrà utilizzato per la riduzione volumetrica dei rifiuti pretrattati, di cui ai codici EER 020110 - 110599 - 110501 - 150104 - 200140 - 191203 - 120103 - 120104 - 160214 - 160216 - 160118 - 160122 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 191002 - 170407 - 100899 - 120199 Il materiale ottenuto verrà sottoposto ad una ulteriore operazione di trattamento.	
Sigla emissione derivante dal ciclo	E1

CICLO TECNOLOGICO DI: Separazione a raggi X	B
Descrizione dalla materia prima fino arrivare ai prodotti ottenuti	
La linea di separazione a raggi X, posta nell'area E, verrà utilizzata per la selezione dei diversi metalli sulla base della loro densità. I prodotti ottenuti saranno EoW conformi ai Reg. UE 333/2011 e Reg. UE 715/2013.	
Sigla emissione derivante dal ciclo	E1

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.

Nuovo impianto emissioni

5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.

Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento, cui si fa rinvio:

- **Allegato n. 32 alla Autorizzazione Generale della Provincia di Brescia n. 2039 del 12/06/2024** per Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).
Dati dichiarati dal gestore.

Tipologia	Denominazione commerciale	Fase lavorativa	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Frasi di rischio
				Attuale	Prevista	
rifiuti non pericolosi	costituiti da metalli non ferrosi	tutte	Si	(*)	(*)	(*)

(*) le quantità di rifiuti in ingresso allo stabilimento sono definiti nella sezione "Rifiuti" del presente provvedimento.

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.

le attività di stoccaggio avverranno all'interno di un capannone già esistente,

Tabella 2. Fasi lavorative. Dati dichiarati dal gestore.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
triturazione	Mulino FLEX 800 MOBILE	No	E1	

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Separazione a raggi X	STEINERT XSS T	No	E1	

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Emissioni da trattamento rifiuti <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E1 – triturazione e separazione a raggi X – macchinari connessi: Mulino FLEX 800 MOBILE, separatore a raggi X STEINERT XSS T	
Portata 12.000 Nm ³ /h	Altezza camino 1 m oltre il colmo del tetto
Diametro camino 600 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto: D.MF.01	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
I.P.A.*	0,01 mg/Nm ³
PCDD/F*	0,5 ng/Nm ³ I-TEQ
COT*	20 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	
Nota (*). In seguito alle prime tre analisi successive all'autorizzazione, è facoltà del gestore presentare domanda di esclusione della ricerca dei parametri non significativi (con concentrazioni rilevate inferiori al 10% del limite o inferiori al limite di rilevabilità) unitamente a relazione tecnica esplicativa che correli la richiesta di esclusione della ricerca dei parametri alle materie prime utilizzate (con riferimento all'impossibilità di generazione dell'inquinante).	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare, il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- ❑ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- ❑ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove il gestore lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
- Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva (salvo l'esistenza di un sistema informatico gestionale di registrazione progressiva degli interventi, non modificabile) ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
- Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***il gestore potrà continuare con la tempistica precedente***;
 - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto, ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
 - Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
 - L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
 - Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;

- ❑ dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- ❑ I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 “Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

Il gestore dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'ARPA;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

Il gestore dichiara che non sono presenti gli impianti per la produzione di energia termica.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora il gestore, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo

www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione “Interruzione analisi”.

11. Prescrizioni particolari.

L'impianto di abbattimento di nuova installazione (E1) deve essere interamente conforme alle caratteristiche previste dalla delibera di Giunta regionale n. 3552/2012 entro la data di messa in esercizio dell'impianto. Entro tale termine dovrà essere inviata dichiarazione, sottoscritta dal gestore, dei sistemi di controllo presenti nell'impianto di abbattimento installato.

Allegato SEZIONE ACQUA

1. DESCRIZIONE

La presente autorizzazione consente lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia derivanti dall'attività di:

recupero rifiuti speciali non pericolosi

svolta in via Giuseppe di Vittorio n°1/3 nel Comune di Mazzano (BS) alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: ARGO METAL S.R.L.
sede legale: via Lorandi n°16, Nuvolera (BS)
sede insediamento: via Giuseppe di Vittorio n°1/3, Mazzano (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

Nell'insediamento si svolge l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi.

La superficie totale dell'insediamento, individuato al foglio 6 mappale 389 nel Comune di Mazzano, è complessivamente di 3.075 mq così distinta:

superficie coperta 1.680 mq;


area scolante 440 mq di cui 83 mq con finitura in calcestruzzo e 357 mq in asfalto;

area scoperta drenante 955 mq in questa area è presente una piccola superficie pavimentata che ospita il sistema di aspirazione ed abbattimento polveri.

L'attività svolta nell'insediamento prevede lo stoccaggio di materiali metallici non ferrosi (principalmente scarti di alluminio da serramenti, con presenza di quantitativi limitati di rame, di ottone, di bronzo), inoltre saranno presenti oltre al materiale metallico residui di plastica, cemento, carta, tutto in quantità non significative, dopo una prima cernita il materiale verrà inserito all'interno di un mulino per la riduzione e successivamente il materiale passerà attraverso la linea di selezione dove avverrà la separazione tra alluminio, altri metalli (rame, ottone, bronzo) e scarti (materiali decadenti) di plastica, carta ecc, i materiali così separati verranno spediti ad altre strutture. Tutte le lavorazioni verranno svolte esclusivamente all'interno del capannone, il piazzale esterno di pertinenza sarà utilizzato esclusivamente come area di transito, non sono previste aree di deposito.

Le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante di 440 mq, di pertinenza dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, non sono soggette a rischio di contaminazione in quanto:

- le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), pre-trattamento (R12) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, riciclo/riuso dei metalli o dei composti metallici, saranno svolte al coperto in modo tale da impedire il dilavamento dei rifiuti;
- le operazioni di recupero e carico/scarico del rifiuto non coinvolgono le superfici scoperte, tutte le attività vengono svolte all'interno del capannone.



La ditta dichiara pertanto che le acque meteoriche non sono separate e trattate perché dallo svolgimento dell'attività non possono derivare pericoli di contaminazione della superficie scolante di natura tale da provocare l'inquinamento delle stesse ai sensi dell'art.13 del regolamento regionale 4/2006. Per far fronte ad eventuali sversamenti accidentali, la ditta intende mettere in atto le seguenti procedure:

- circoscrivere il liquido facendo assorbire la sostanza su sabbia asciutta o altri materiali assorbenti non combustibili;
- riportare le condizioni alla normalità. I materiali di risulta di eventuali operazioni di emergenza saranno stoccati in condizioni di sicurezza, per poi essere classificati come rifiuti ai sensi della normativa vigente ed essere quindi conferiti a idonei impianti autorizzati.

L'approvvigionamento idrico avviene da acquedotto e viene prelevato solo per gli usi potabili, in quanto l'attività non comporta alcun consumo di acqua;

Lo scarico S1 delle acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2006, provenienti dalla superficie scolante impermeabilizzata di pertinenza dell'insediamento, vengono raccolte tramite griglia e caditoie in una rete dedicata, sono recapitate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente, previo passaggio in pozzetto di campionamento del tipo "ad accumulo".

Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche solo collettate alla pubblica fognatura mediante uno scarico esclusivo;

Le acque meteoriche sono recapitate in una rete esclusiva che raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla copertura del capannone con recapito negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti disposti in serie;




Agli atti sono acquisite: le seguenti note rilasciate dal Comune di Mazzano:

- nota del 09/05/2024 registrata al P.G. n. 87542: dichiarazione che l'insediamento risulta esterno alla zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- nota trasmessa in data 27/02/2025 e registrata al P.G. provinciale n. 37009: dichiarazione che le acque di prima pioggia non possono essere recapitate nella fognatura bianca comunale.

Dalla verifica svolta mediante accesso al Sistema Informativo Territoriale di Acque Bresciane e Water Alliance risulta che l'insediamento non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto con riferimento al confinante Comune di Nuvolera.

Tipologia degli scarichi

- Le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante di pertinenza all'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del regolamento regionale n. 4/2006, sono assoggettate alle disposizioni del regolamento stesso;
- le acque dello scarico S1 sopra descritte, sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del regolamento regionale n. 4/2006, senza prescrizione della separazione e del trattamento delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art.13 del regolamento regionale n. 4/2006 per superfici scolanti a ridotto impatto ambientale, sono ammesse con recapito sul suolo, nel rispetto dei valori di emissione previsti dalla tabella 4, dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, e il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo d.lgs., ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del regolamento regionale n. 4/2006.



3. RECAPITO, DATI IDENTIFICATIVI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO S1

Lo scarico S1 di acque di prima pioggia con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

scarico	ricettore	tipologia acque reflue	portata m3/anno	dati catastali		coordinate WGS84-UTM 32	
				f	map	x	y
S1	strati superficiali del sottosuolo	Prima pioggia	518,00	6	389	606437	5041901

è ammesso al recapito con le seguenti prescrizioni:


deve rispettare i limiti di emissione su suolo della tabella 4, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportate di seguito:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;

precisando che tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dei successivi aggiornamenti e che in ragione dell'attività oggetto della presente autorizzazione va in particolare garantita l'assenza di "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente".

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- Per la verifica di quanto prescritto al punto 3 per lo scarico S1 dovranno essere effettuate a cadenza annuale delle analisi delle acque di prima pioggia, prelevate nel pozzetto di campionamento ubicato a monte dello scarico;
- le analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia dovranno rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD5, COD, Piombo, Zinco, Rame, Alluminio, Stagno, Azoto totale, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Idrocarburi totali, Saggio di tossicità acuta;
- le analisi di cui alla precedente lett. b dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
- i certificati analitici dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- i certificati analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- le caditoie e la rete di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenute in piena efficienza e periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo;
- le superfici scolanti non dovranno essere utilizzate per il deposito dei rifiuti



5. INDICAZIONI

- a. le superfici scolanti dovranno essere sottoposte a periodiche pulizie tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- b. in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006;
- c. i fanghi e i materiali provenienti dalla pulizia dei pozzetti d'ispezione e campionamento, dalle caditoie, dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. adeguarsi alle prescrizioni sopravvenute, anche maggiormente restrittive, che dovessero essere emanate per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque dell'ambiente, che saranno impartite dalla Regione Lombardia o da altre Autorità.
- e. tutte le canalizzazioni e le opere connesse di raccolta delle acque di prima pioggia, devono essere impermeabili alla penetrazione d'acque dall'esterno e alla fuoriuscita dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio; le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento, ed essere sottoposte a periodica manutenzione;
- f. il gestore è responsabile del corretto dimensionamento dei sistemi di raccolta e di gestione delle acque derivanti dall'insediamento;
- g. ai sensi dell'art.101, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. i pozzetti di ispezione per il campionamento delle acque scaricate devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente individuabili e accessibili per le operazioni di controllo dell'autorità competente;
- h. qualunque modifica delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento, ancorché non comporti una modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata;
- i. comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa dello scarico;
- j. adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento; ai sensi dell'art. 129 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare degli scarichi è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali gli scarichi hanno origine.



LEGENDA SUPERFICI DA AGGIORNARE

- AREA COPERTA (CAPANNONE + UFFICI + ACCESSORI)
Sup. = 1.680 mq
- AREA SCOPERTA IN ASFALTO
Sup. = 357 mq
- AREA SCOPERTA PAVIMENTATA IN CEMENTO
Sup. = 83 mq
- AREA SCOPERTA DRENANTE
Sup. = 955 mq
- PERIMETRO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI
Sup. totale = 3.075 mq
- AREE OPERATIVE
- PIANTUMAZIONE SPECIE AUTOCTONE
- SISTEMA DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO EMISSIONI
- VIABILITÀ MEZZI
- PUNTO DI SCARICO IN POZZO PERDENTE
- PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

RETE ACQUE NERE

- tubazione
- SF

Sifone Firenze
- Pozzetto di ispezione

RETE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI TETTI (PLUVIALI)

- Tubazioni di collegamento al sistema perdente (diam 200mm)
- Pluviale dei tetti
- Pozzetto di ispezione

RETE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI

- Caditoia
- Pozzetto di campionameto
- Griglia di raccolta
- Tubazioni di collegamento al sistema perdente (diam 200mm)
- Pozzi perdenti, con D interno 2,0m e h utile 3,5m (corona drenante 0,70m in grigio)



TABELLA RIEPILOGATIVA AREE

AREA	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	EER	mq	mc	ton
A	Conferimento	-	-	105	-	-
B	Messa in riserva rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	020110 - 100899 - 110501 110599 - 120103 120104 120199 - 150104 - 160118 160122 170401 - 170402 170403 - 170404 - 170406 170407 - 191002 - 191203 200140	85	250	250
C	Stoccaggio EoW in attesa di certificazione/rifiuti in uscita	R13	-	106	300	300
D	Stoccaggio dei rifiuti decadenti	R13	A puro titolo indicativo e non esaustivo 191201 - 191202 - 191203 - 191204 - 191205 191207 - 191212 - 150101 - 150102 - 150103 150104 - 150105 - 150106 - 150107	18	30	30
E	Recupero	R12-R4	020110 - 100899 - 110501 110599 - 120103 120104 120199 - 150104 - 160118 160122 170401 - 170402 170403 - 170404 - 170406 170407 - 191002 - 191203 200140	965	-	-
X	Stoccaggio rifiuti non conformi	-	-	6,5	-	-
R	Area destinata al confinamento del materiale radioattivo	-	-	15	-	-

TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI EER IN INGRESSO

E.E.R.	DESCRIZIONE	STATO FISICO	SETTORE DI STOCCAGGIO	R4	R12	R13	POSSIBILI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	PRODOTTI OTTENUTI EoW	NOTE
02 01 10	Rifiuti metallici	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi a loro leghe	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi a loro leghe	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
12 01 03	Lamiere e trucioli di metalli non ferrosi	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi a loro leghe	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
15 01 04	Imballaggi metallici	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
16 01 18	Metalli non ferrosi	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (es. parti di veicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, di mezzi mobili roliabili per trasporto terrestre privi di armadio risultanti da operazioni di messa in sicurezza, spezzoni di cavo (cavo-rotor, molli))	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 715/2013	
17 04 02	Alluminio	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 715/2013	
17 04 07	Metalli misti	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
18 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
19 12 03	Metalli non ferrosi	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)
20 01 40	Metalli	2	B	X	X	X	Cermita, riduzione volumetrica e selezione	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	(*)

(*) Attività di recupero limitata ai materiali inclusi nei regolamenti UE 333/2011 e 715/2013



PIANTA PIANO PRIMO
ESCLUSA DALL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO:

Istanza autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06

Insedimento:
Mazzano (BS), Via Giuseppe di Vittorio 1/3

TITOLO TAVOLA:

Layout impiantistico

COMMITTENTE:

ARGOMETAL S.R.L.
Via Lorandi n.16
25080, Nuvolera (BS)

Eseguito da GF
Data 15/07/2024
Scala 1:100

TAVOLA:

01

03	06.10.2025	Rettifica posizione area R
02	30.04.2025	Rettifica destino area C, inserimento rete fognaria e definizione superfici
01	17.10.2024	Suppressione pre - macinazione
Rev. n.	data	aggiornamento



ECOstudio service S.r.l.
Via Gramsci, 9 - 20831 Seregno (MB)
Tel 02.40741185 - Fax 02.39195364
e-mail: info@ecostudioservice.it
www.ecostudioservice.it



Il presente disegno e' tutelato a norma di legge e non puo' essere trasferito a terzi senza apposita autorizzazione.